

Allegato "B" al n. 27.200 di Raccolta

STATUTO della NOBILE CONTRADA SAN MAGNO

TITOLO A) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE -
SCOPO-DURATA-INSEGNE

Art. 1) Nel Nome Santissimo di Gesù Salvatore, nei nomi dei Santi Giorgio in Castello e Magno Vescovo, noi Contradaioli della Contrada San Magno, concordi nel pensiero e nelle azioni, fedeli alle tradizioni tramandate dai nostri padri, decidiamo di dare alla nostra Nobile Contrada uno Statuto che sancisca per iscritto ciò che fu fatto e detto nel passato.

Art. 2) L'associazione dei Contradaioli si definisce

"NOBILE CONTRADA SAN MAGNO".

Apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo.

La sua sede tradizionale, denominata "Maniero", è situata nei propri confini in Legnano, in Via Berchet n.8 - pro tempore.

Art. 3) I suoi confini sono stabiliti dalla tradizione e ratificati dal Magistrato del Palio.

Art.4) La Contrada San Magno si propone di:

a) conservare e tramandare, quale depositaria della vita collettiva di Contrada, il patrimonio storico, culturale, spirituale e materiale della stessa; favorire e promuovere ricerche storiche; conservare tutto quello che, relativamente alla nostra Contrada, può costituire tradizione e notizia; esaltare lo spirito Contradaiolo.

b) partecipare alla rievocazione storica della Battaglia di Legnano ora denominata "Palio di Legnano";

c) Partecipare al Palio delle Contrade. Solo per gravi motivi, sentito il parere dell'Assemblea dei Contradaioli, il Gran Concilio potrà decidere di non partecipare al Palio delle Contrade.

Art.5) INSEGNE

Il Gonfalone della Contrada San Magno ha i colori del Comune di Legnano, per concessione n.1 del 26 novembre 1954 prot. 250/54 e le insegne della Basilica Romana Minore, Chiesa Madre di Legnano, per concessione Pontificia del 12 maggio 1952 prot. 12554/85 a campi alterni di rosso/bianco/rosso.

Al rosso di sinistra la mitra, al bianco l'ombrello vescovile e le chiavi prepositurali, al rosso di destra il pastorale.

Art.6) IL MOTTO

"NON SEMEL VICTOR SED SEMPER PRIMUS"

TITOLO B) PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7) Il patrimonio sociale è costituito da:

a) contributi sociali annuali dei Priori, delle Dame e dei Contradaioli (quote associative). Dette quote associative sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili;



b) contributo annuale dell'Ente Comunale preposto detto SOLDO, se elargito, (ente attualmente denominato "Comitato LEGNANO 1176");

c) donazioni ed elargizioni volontarie;

d) i costumi e i relativi accessori destinati alla sfilata.

Gli stessi vengono confezionati esclusivamente a cura delle Dame di Contrada, nel rispetto dei canoni estetici e storici indicati dalla Commissione permanente dei costumi. Ogni Contradaio deve rinunciare preventivamente ad ogni eventuale diritto di proprietà, uso o godimento in genere, qualora i costumi o gli accessori fossero confezionati a proprie spese;

e) il motto e le insegne di Contrada;

f) le gloriose vittorie al Palio di Legnano;

g) costituisce inoltre patrimonio della Contrada ogni manufatto materiale o immateriale realizzato dai Contradaio, che alla stessa in qualunque modo faccia riferimento o ad essa si ispiri, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: marchi, stemmi, loghi, domini web, fotografie, ogni altra opera intellettuale ed artistica in genere;

h) il contributo annuale fisso di "reggenza" dovuti dai Consiglieri reggenti, nella misura eventualmente deliberata dal Gran Concilio a maggioranza;

i) dei beni di Contrada deve essere redatto inventario e lo stesso deve essere aggiornato annualmente a cura e responsabilità del Tesoriere.

I beni alienabili possono essere ceduti a terzi con l'approvazione del Gran Concilio reggente, espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Viene previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO C) CONTRADAIOLI E CONTRADAIOLI ASSOCIATI

Art.8) I Contradaio della Contrada San Magno sono persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:

a) i nati entro i confini della Contrada;

b) i residenti nel territorio della Contrada, che godano da due anni della cittadinanza legnanese.

Sono inoltre Contradaio, di diritto:

c) coloro che ricoprono e/o abbiano ricoperto cariche di Contrada di cui al successivo art.15 e/o abbiano ricoperto cariche di reggenza;

d) gli Ambasciatori, i Consoli ed i Gentiluomini che il Gran Concilio nomina per operare anche al di fuori dei Confini di Contrada;

e) coloro i quali, al di fuori dai precedenti casi, ne abbiano fatto richiesta al Gran Concilio e ne abbiano

ottenuto autorizzazione, con delibera a maggioranza dei presenti.

Ai Contradaioli è concesso il mero diritto a partecipare alla vita di Contrada.

Possono essere associati, senza diritto di voto, i minorenni che abbiano compiuto almeno sei anni, previa autorizzazione ed assenso scritto dei genitori esercenti la potestà parentale.

Art.9) Contradaioli associati

I Contradaioli associati, oltre che a condividere la vita di Contrada, sono gli unici che possono esercitare i diritti di cui al presente Statuto.

Contradaiolo associato è colui che esprime specifica volontà di aderire al presente Statuto, e che, avendone fatto richiesta al Gran Concilio di Contrada ne abbia avuto deliberata l'accettazione. Ulteriore condizione imprescindibile per essere Contradaiolo associato consiste nell'essere in regola con il pagamento delle quote associative, come previsto dal presente Statuto per l'esercizio in corso ed a partire dal 2015 in regola anche con il pagamento delle quote associative anche dell'esercizio precedente.

Il primo pagamento della quota in conseguenza dell'accettazione del Gran Concilio, deve essere eseguito entro gg.30 (trenta) dalla comunicazione della stessa delibera.

In deroga a quanto sopra disposto, sono esentati dal vaglio autorizzativo del Gran Concilio i Contradaioli di cui all'art. 8 lettere a), b), c) e d), se in regola con la quota associativa.

A ciascuno Contradaiolo associato maggiorenne è concesso un singolo diritto di voto (ex art.2532,2 C.C.) nell' Assemblea dei Contradaioli di cui al successivo art.18.


E' fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto in merito alle disposizioni relative ai Contradaioli associati eventualmente radiati e/o oggetto di sospensione.

L'indirizzo per ogni eventuale comunicazione inviata ai Contradaioli associati è quello che si evince dal libro soci tenuto come di seguito.

Art.10) Regole di tesseramento

La quota associativa ha validità per ciascun singolo esercizio sociale e verrà periodicamente stabilita nei valori monetari dal Gran Concilio di Contrada. Il termine di rinnovo e pagamento della quota per ciascun Contradaiolo associato è inderogabilmente fissato entro il 28 febbraio di ciascun anno sociale, salvo che per il primo pagamento di cui al precedente art. 9.

Al Contradaiolo che non provveda a pagare detta quota associativa entro tale data e/o che non abbia pagato, entro la data sopra pattuita del 28 febbraio, la quota associativa



dell'anno precedente è sospeso il diritto di voto sino alla fine dell'esercizio in corso.

Il pagamento del rinnovo della quota associativa vale a confermare la volontà del singolo di aderire al presente Statuto, al regolamento o ai regolamenti di Contrada ed al suo Codice Etico.

Della avvenuta iscrizione, ex art. 9, e/o del eventuale rinnovo ne è fatta tempestiva annotazione nel libro soci dell'associazione, a cura del Cancelliere, entro gg. 15 dal pagamento stesso.

Art.11) La Contrada è associata al Collegio dei Capitani e delle Contrade, al quale sono riconosciute funzioni di coordinamento, di indirizzo e di conseguente controllo. L'adesione alla Contrada vincola all'osservanza del presente Statuto ed alle disposizioni degli organi dell'Associazione.

Art.12) Il Gran Concilio di Contrada, con votazione a maggioranza dei suoi membri, ha la facoltà, previa delibera, di radiare e/o sospendere temporaneamente dai relativi diritti associativi e dalla vita di contrada, coloro i quali danneggiano moralmente e materialmente sia la Contrada stessa che la propria onorabilità personale e/o di altri membri di Contrada. La delibera di sospensione conterrà le modalità e la durata della sospensione comminata.

Art.13) Contro il provvedimento di radiazione e/o sospensione, il Contradaio può interporre appello al Comitato dei Proviviri entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della delibera di cui sopra.

TITOLO D) ONOREFICENZE, NOMINE E PREMI

Art.14) Il Gran Concilio su proposta dell'Assemblea, o su iniziativa dei singoli componenti "la reggenza" in carica, ovvero del Gran Priore, della Gran Dama, del Capitano, della Castellana e dello Scudiero, può conferire onorificenze e attestati di benemerita e/o nomine a persone o ad enti che ritiene meritevoli.

Art.15) Le onorificenze di Contrada sono:

- a) Commenda all'Ordine nel Nome Santissimo di Gesù Salvatore;
- b) Ordine Cavalleresco di San Giorgio in Castello;
- c) Ambasciatore di Contrada;
- d) Console di Contrada;
- e) Gentiluomo di Contrada;

Le cariche di Contrada sono:

- f) Priore;
- g) Dama;
- h) Cavaliere;
- i) Damigella;
- l) Paggio.

Art.16) Premio San Magno da conferire a persone meritevoli per opere morali, culturali, scientifiche, sportive e/o umanitarie nella Festa del Santo Patrono, come da apposita delibera del Gran Concilio.

TITOLO E) ORGANI DI CONTRADA

Art.17) Gli Organi di Contrada sono:

- a) l'Assemblea generale dei Contradaioli Associati;
- b) il Gran Concilio di Contrada;
- c) il Collegio degli Elemosinieri;
- d) il Comitato dei Probiviri;
- e) il Cancelliere.

TITOLO F) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONTRADAIOLI ASSOCIATI

Art.18) L'Assemblea generale rappresenta l'universalità dei Contradaioli associati e può deliberare su qualsiasi argomento di interesse sociale. I Contradaioli di cui alle lettere c) e d) di cui al presente art. 8, ove non in regola con il pagamento delle quote associative, possono comunque presenziare alle assemblee di contrada, senza diritto di voto.

Coloro che sono sospesi dalla qualifica di Contradaioli, non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed alla vita di contrada finchè dura la causa di sospensione.

Art.19) L'assemblea Ordinaria dei Contradaioli associati è convocata ogni anno entro il 30 (trenta) settembre, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) Approvazione del bilancio e della relazione morale e finanziaria dell'anno precedente e, nei casi previsti dal presente Statuto, per:
- b) Elezione del Gran Priore;
- c) Elezione della Gran Dama;
- d) Elezione del Gran Concilio;
- e) Elezione del Collegio degli Elemosinieri;
- f) Elezione del Comitato dei Probiviri.


L'Assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare su ogni altro eventuale argomento posto all'ordine del giorno, eccezion fatta per gli argomenti che il presente Statuto riserva all'Assemblea Straordinaria.

Per le deliberazioni relative a cariche elettive, le candidature devono essere presentate formalmente al Gran Concilio con questa scadenza temporale:

- 15 (quindici) giorni prima, per chi si candida a ricoprire il ruolo di Gran Priore, Gran Dama, Elmosiniere o Proboviro;
- 7 (sette) giorni prima, per chi si candida a ricoprire un ruolo da consigliere.

Art.20) Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Cancelliere almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con avvisi murali per i Contradaioli e per iscritto, con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, ai componenti il Gran Concilio di Contrada.

L'ordine del giorno di dette Assemblee, deliberato in Gran Concilio ex art. 37, viene preventivamente comunicato, dal Gran Priore, per iscritto al Cancelliere.



L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto consuntivo di gestione, provvede alla proposta delle nomine di cui al titolo D) e delibera per qualunque altro oggetto di cui all'ordine del giorno, non riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento dell'associazione ex art.52 e su qualunque altra delibera eventualmente a ciò chiamata dal Gran Concilio.

Art.21) L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita con la presenza di più del 50% (cinquanta per cento) dei Contradaioli associati iscritti alla Contrada e delibera a maggioranza dei presenti. Gli aventi diritto di voto devono risultare da formale e regolare annotazione a libro soci della Contrada stessa, antecedente l'adunanza per la quale sono chiamati alla deliberazione.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Contradaioli associati iscritti a libro soci della Contrada, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 52.

Le assemblee ordinaria e straordinaria potranno essere riunite anche in seconda convocazione, ove in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum deliberativo necessario, e ciò trascorsa almeno un'ora dal termine di apertura della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita solo al raggiungimento della presenza di un terzo dei Contradaioli associati (e iscritti a libro soci) e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Art.22) Ogni Contradaiolo associato può delegare un altro Contradaiolo associato e uno solo, il quale non ricopra cariche in Contrada, utilizzando un apposito modulo, rilasciato dalla segreteria della Contrada e firmato dal Gran Priore.

Le deleghe non possono essere rilasciate a coloro che sono membri del Gran Concilio nè a coloro che ricoprono le cariche di elemosinieri o probiviri né a Contradaioli che fossero contestualmente candidati nella tornata elettorale oggetto di delega di voto.

Il modulo dovrà portare la firma del Contradaiolo associato.

Art. 23) Tutti i Contradaioli associati hanno il diritto e il dovere di intervenire all'Assemblea.

Art. 24) Ogni Contradaiolo associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 25) Le assemblee ordinarie devono essere presiedute da un Contradaiolo associato nominato tra i presenti che non

sia membro del Gran Concilio; in caso di disaccordo viene designato dal Gran Priore o, in sua assenza, dal Vice Gran priore o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 26) Da Segretario dell'Assemblea funge il Cancelliere, in eventuale assenza del quale verrà nominato dal Presidente dell'assemblea uno tra i presenti all'adunanza.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Art. 27) Gli scrutatori, almeno in numero di tre, sono nominati dal Presidente dell'Assemblea tra i contradaiooli presenti in assemblea non candidati a cariche elettive, sempre ove questo sia ritenuto necessario.

Art. 28) La validità dell'Assemblea, in sede costitutiva e deliberativa, deve essere constatata e fatta constatare dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 29) Ogni delibera dell'Assemblea ordinaria viene presa, ex art. 21 del presente Statuto per alzata di mano o per consenso verbale o, per le cariche sociali, per acclamazione a scelta di chi presiede, a meno che un terzo dei votanti presenti chieda la votazione segreta.

Art. 30) L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando sia richiesto, con domanda scritta firmata dal 30% (trenta per cento) dei Contradaiooli associati rilevati a libro soci aggiornato a sensi di Statuto e contenente l'argomento da trattarsi. La richiesta va inoltrata al Gran Concilio che provvede alla convocazione.

In caso di inadempienza del Gran Concilio ed in sua sostituzione, alla convocazione, ai sensi del presente articolo, provvede il Cancelliere.

L'Assemblea è convocata anche quando sia richiesto dal cinquanta per cento più uno dei componenti il Gran Concilio. Il Cancelliere, in tali casi, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla regolare richiesta. In caso di mancanza, la convocazione potrà essere effettuata da un membro del Gran Concilio.

Art. 31) Per la validità delle deleghe nell'Assemblea straordinaria, oltre a quanto sopra previsto per la validità nell'assemblea ordinaria, esse dovranno essere accompagnate anche da copia di documento in corso di validità del delegante.

Art. 32) Le delibere dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, che comprovino la legittimità dell'adunanza e la volontà dell'Assemblea stessa.

Al verbale viene allegato il foglio presenze.

I verbali dovranno essere trascritti, a cura del Segretario sul Libro delle deliberazioni dell'Assemblea di Contrada, entro gg. 30 (trenta) dall'assemblea stessa.

Art. 33) L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni



anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

L'esercizio in corso alla data di approvazione del presente Statuto, iniziato il 1° ottobre del corrente anno, si chiuderà pertanto il 30 giugno 2015.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Gran Concilio deve redigere il bilancio consuntivo generale, firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Gran Priore e dal Capitano.

Il Bilancio, dopo essere visto, approvato e controfirmato dai Componenti del Collegio degli Elemosinieri, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei Contradaioi.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

TITOLO G) GRAN CONCILIO DI CONTRADA

Art. 34) L'amministrazione e la direzione della Contrada sono affidate al Gran Concilio di Contrada così composto:

a) il Gran Priore: ha potere di firma e rappresentanza di fronte a terzi, garantisce la continuità della tradizione, convoca le Assemblee di Contrada ove non provvedesse il Cancelliere, convoca il Gran Concilio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi;

b) la Gran Dama dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi;

c) il Tesoriere, su proposta del Gran Priore, quale cassiere di Contrada, ne cura la gestione economico-finanziaria (incassi e pagamenti), ne tiene regolarmente aggiornata la contabilità di cassa, e unitamente al Gran Priore ha disponibilità delle risorse finanziarie dell'associazione;

d) i Consiglieri reggenti, da un numero minimo di dieci ad un numero massimo di quindici, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' data facoltà all'Assemblea ordinaria dei Contradaioi di deliberare una deroga speciale ai punti a) e b), per consentire, motivatamente, la possibilità di rieleggere alla carica di Gran Priore e/o di Gran Dama anche oltre il termine del loro eventuale secondo mandato;

e) fanno parte di diritto ed a pieno titolo del Gran Concilio di Contrada: il Capitano, lo Scudiero, la Castellana;

f) fanno parte di diritto ed a pieno titolo del Gran Concilio di Contrada fino alla scadenza naturale del Gran Concilio stesso: coloro che nel periodo di vigenza di tale Gran Concilio hanno ricoperto la Carica di Capitano, di Gran Dama e Gran Priore e che non rivestano più tale qualifica per dimissioni o scadenza del mandato antecedente rispetto a quella del Gran Concilio.

Sono candidabili al Gran Concilio Dame e Priori associati e maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota

associativa.

Art.35) Il Gran Concilio di Contrada nomina tra gli eletti, nel proprio interno:

- a) il Vice-Gran Priore;
- b) il Curatore di Maniero.

Il Cancelliere ed il Cerimoniere hanno diritto di presenziare alle riunioni Conciliari, e possono essere anche nominati al di fuori dei membri del Gran Concilio stesso, previa specifica delibera ex art. 37.

Art.36) Il Gran Concilio, per incarichi speciali, potrà delegare i Contradaioli associati, non facenti parte dello stesso Consiglio. La delibera deve essere assunta ex art. 37.


Art.37) Le sedute consiliari sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, qualora la prima convocazione non avesse ottenuto il quorum previsto, trascorsa almeno mezz'ora dal termine di apertura della prima convocazione. La seduta conciliare in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni conciliari sono prese sempre a maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Gran Priore.

Art.38) Le sedute consiliari devono essere convocate mediante avviso scritto, email o strumento elettronico che dia riscontro della ricezione almeno otto giorni prima della data di convocazione o, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, e devono contenere l'ordine del giorno.

I consiglieri non possono disertare le sedute per tre volte consecutive, salvo cause di forza maggiore o giusta causa, da comunicarsi al Gran Priore o al Capitano, che ne daranno notizia al Gran Concilio durante la riunione pena l'applicazione dei provvedimenti eventualmente stabiliti dal Gran Concilio.

Art.39) Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare il Gran Priore, il Vice Gran Priore ne assumerà temporaneamente le funzioni ordinarie e dovrà provvedere alla sua sostituzione, convocando senza indugio l'Assemblea dei Contradaioli.

Art.40) Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterranno dimissionari tutti i Consiglieri superstiti. Il Gran Priore assumerà la direzione della Contrada e convocherà entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per le nuove nomine. Se venisse a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Gran Concilio, il Gran Priore potrà provvedere a sostituirlo/i con il primo degli esclusi dalle liste dei candidati non eletti e così via. Nel caso di mancanza di candidati vale il meccanismo della cooptazione. Nella prima assemblea ordinaria degli associati questa dovrà confermare o meno le cariche consiliari espresse con il



meccanismo della cooptazione.

TITOLO H) ELEMOSINIERI E PROBIVIRI

Art.41) Il collegio degli Elemosinieri è composto da due o da tre membri scelti dall'Assemblea tra Priori e/o Dame di Contrada. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi è affidato il controllo amministrativo della Contrada e la vigilanza della gestione economica-finanziaria, tenuta dal Tesoriere.

Gli elemosinieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera ex art.21.

Art.42) Il Comitato dei Probiviri è composto da tra a cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra Priori e/o Dame di Contrada.

Il loro compito è quello di esaminare gli eventuali ricorsi dei Contradaioi e dirimere le controversie.

Il loro giudizio è insindacabile ed inappellabile. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Non possono essere eletti alla carica di Probiviri parenti e/o affini dei membri del Gran Concilio di Contrada.

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera ex art.21.

TITOLO I) CAPITANO - CASTELLANA - SCUDIERO - GRAN DAMA - COMITATO DEI DIECI - GONFALONIERE - CERIMONIERE

Art.43) Il Gran Concilio nomina il Capitano che riceve per iscritto dal Gran Priore la facoltà di agire per la vittoria della Contrada nei limiti stabiliti dal Gran Concilio stesso.

E' presentato dal Gran Priore, assistito da Priori e Dame all'uopo incaricati, alle autorità della città, che lo confermano con l'investitura civile e religiosa.

Egli può essere sostituito, per impedimenti temporanei, da un Capitano di Contrada non reggente (Capitano di contrada non in carica).

In caso di sue dimissioni o per qualsiasi altro motivo venisse a mancare, il Gran Priore assumerà le sue funzioni provvedendo a far nominare un nuovo Capitano, secondo la prassi dello Statuto, entro il limite di trenta giorni. Egli rappresenta la Contrada in tutte le cerimonie del Palio. Dura in carica un anno ed è rieleggibile per un massimo di sei anni, anche non consecutivi. E' data facoltà all'Assemblea ordinaria dei Contradaioi, di deliberare una deroga speciale, per consentire, motivatamente, la possibilità di rieleggere alla carica di Capitano, anche oltre il termine massimo di sei anni di mandato eventualmente già effettuato.

Art.44) Il Capitano reggente propone al Gran Concilio la nomina della Castellana e dello Scudiero. Il Gran Concilio delibera nelle forme ordinarie ex art.37. La durata di dette cariche è annuale e sono rieleggibili. Gli stessi così nominati, decadono comunque automaticamente in caso di

dimissioni del Capitano presentate da quest'ultimo prima dei termini di scadenza della propria carica.

Art.45) La Castellana rappresenta le Dame di Contrada nelle Cerimonie Ufficiali, sfila al fianco del Capitano nella Parata Storica.

Art.46) Lo Scudiero coadiuva il Capitano nel suo operato, collabora per l'organizzazione della sfilata storica con la commissione sfilata. Collabora con il cerimoniere nelle attività e nelle manifestazioni della contrada.

Art. 47) La Gran Dama guiderà tutte le attività delle Dame secondo la consuetudine e la tradizione a ciò sovrintendendo l'organizzazione della sfilata storica.

Art. 48) Il Capitano può proporre al Gran Concilio la partecipazione a singole sedute conciliari di un numero massimo di dieci Contradaioi associati, chiamati al di fuori del Gran Concilio stesso. Essi potranno partecipare dietro invito espresso, ma senza diritto di voto.

Art. 49) Il Capitano Reggente nomina il Gonfaloniere con l'incarico preciso di curare, quale cavaliere di sfilata ed in qualunque altra occasione sia in costume che in abito civile, le insegne di Contrada. La carica ha durata annuale e prevede la possibilità della rielezione.

Egli decade comunque automaticamente in caso di dimissioni del Capitano presentate da quest'ultimo prima dei termini di scadenza della propria carica.

Art. 50) Il Cerimoniere sovrintende tutte le cerimonie di Contrada con il supporto dello scudiero. Collabora con i cerimonieri del Collegio dei Capitani. La carica rimane in vigore 3 anni. Egli è di nomina Conciliare ex art.37, dietro proposta del Gran Priore, ed è inoltre rieleggibile.

TITOLO L) SFILATA STORICA

Art. 51) Responsabili della sfilata storica:

1) La Commissione Costumi, composta dalla Gran Dama e da n. 2 (due) membri di nomina Conciliare ex art.37, di durata in carica annuale e presieduta dalla Gran Dama.

La Commissione sovrintende alla realizzazione ed alla manutenzione dei costumi storici ed è rieleggibile.

All'interno della Commissione vengono nominati due delegati con il compito di tenere i rapporti istituzionali con la Commissione permanente costumi, presso il Collegio dei Capitani.

2) La Commissione sfilata, presieduta sempre dalla Gran Dama e collaborata dallo Scudiero oltre che da un delegato commissione costumi e da 2 (due) esperti di contrada. I membri della Commissione di durata annuale sono di nomina Conciliare (ex art. 37) e i suoi membri sono rieleggibili. Alla Commissione è demandata l'organizzazione e la regia della sfilata storica con possibilità di avvalersi di ulteriori collaboratori esterni per lo svolgimento di compiti delegati loro assegnati.



TITOLO M) SCIoglimento

Art. 52) Scioglimento

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria dei Contradaioli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Tale deliberazione assembleare straordinaria deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

I liquidatori, che saranno in un numero minimo di tre e massimo di cinque, sono eletti tra i Contradaioli associati e formeranno un Collegio che delibererà a maggioranza dei presenti.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, sceglieranno una organizzazione non lucrativa, operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 53) Regolamento di Contrada

Il Gran Concilio, può emanare uno o più regolamenti di Contrada, nel pieno rispetto del presente Statuto, nelle seguenti materie:

- a) Contenuto formale delle proposte e tempistiche di presentazione delle candidature alle cariche di contrada;
- b) Modalità di tenuta e aggiornamento del libro soci, del libro verbali riunioni del Gran Concilio, del libro verbali assemblee, del libro inventario dei beni di Contrada;
- c) Ruoli ed attività della Gran Dama, dello Scudiero, della Castellana, del Cerimoniere, del Gonfaloniere, Curatore del Maniero etc.
- d) quanto ritenuto opportuno per la vita della Contrada non disciplinato dal presente Statuto.

Il Gran Concilio può emanare altresì il Codice Etico della Contrada.

Il regolamento o i regolamenti ed il Codice Etico vengono approvati dal Gran Concilio con delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. Le modifiche al regolamento e/o al Codice Etico non presuppongono modifica del presente Statuto.

Il regolamento o i regolamenti ed il Codice Etico approvati dal Gran Concilio devono essere riportati nel libro delle decisioni del Gran Concilio nel più breve tempo possibile a cura del Segretario della riunione.

Firmato: Norberto AlBERTalli

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale dello Statuto Sociale conservato tra i miei atti a raccolta sotto la lettera "B" all'atto ricevuto in data 13 settembre 2017 repertorio n. 39.868/27.200.

Legnano, Piazza Morelli n. 9, ventitre gennaio
duemiladiciannove.

Carla Morelli



